

Gazzetta ufficiale

C 186

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

3 giugno 2019

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 186/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2019/C 186/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2019/C 186/03	Tassi di cambio dell'euro	3
2019/C 186/04	Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2019, relativa alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)	4

Garante europeo della protezione dei dati

2019/C 186/05	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati concernente la partecipazione ai negoziati in vista di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica	14
2019/C 186/06	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul mandato di negoziato concernente un accordo tra l'UE e gli USA sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche	17

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 186/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9353 — Advent International Corporation/Evonik Methacrylates Business Division) ⁽¹⁾	20
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 maggio 2019

(2019/C 186/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1156	CAD	dollari canadesi	1,5065
JPY	yen giapponesi	121,91	HKD	dollari di Hong Kong	8,7570
DKK	corone danesi	7,4687	NZD	dollari neozelandesi	1,7106
GBP	sterline inglesi	0,88225	SGD	dollari di Singapore	1,5413
SEK	corone svedesi	10,7063	KRW	won sudcoreani	1 333,30
CHF	franchi svizzeri	1,1217	ZAR	rand sudafricani	16,5276
ISK	corone islandesi	138,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7081
NOK	corone norvegesi	9,7730	HRK	kuna croata	7,4245
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 083,61
CZK	corone ceche	25,861	MYR	ringgit malese	4,6788
HUF	fiorini ungheresi	326,47	PHP	peso filippino	58,380
PLN	zloty polacchi	4,2998	RUB	rublo russo	72,8036
RON	leu rumeni	4,7604	THB	baht thailandese	35,521
TRY	lire turche	6,7140	BRL	real brasiliano	4,4942
AUD	dollari australiani	1,6116	MXN	peso messicano	21,4504
			INR	rupia indiana	77,8925

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**30 maggio 2019**

(2019/C 186/02)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1134	CAD	dollari canadesi	1,5029
JPY	yen giapponesi	122,10	HKD	dollari di Hong Kong	8,7386
DKK	corone danesi	7,4687	NZD	dollari neozelandesi	1,7095
GBP	sterline inglesi	0,88178	SGD	dollari di Singapore	1,5361
SEK	corone svedesi	10,6323	KRW	won sudcoreani	1 325,97
CHF	franchi svizzeri	1,1228	ZAR	rand sudafricani	16,3022
ISK	corone islandesi	138,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6903
NOK	corone norvegesi	9,7638	HRK	kuna croata	7,4220
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 032,96
CZK	corone ceche	25,841	MYR	ringgit malese	4,6655
HUF	fiorini ungheresi	324,74	PHP	peso filippino	58,064
PLN	zloty polacchi	4,2887	RUB	rublo russo	72,3334
RON	leu rumeni	4,7553	THB	baht thailandese	35,428
TRY	lire turche	6,5590	BRL	real brasiliano	4,4327
AUD	dollari australiani	1,6098	MXN	peso messicano	21,3092
			INR	rupia indiana	77,8115

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**31 maggio 2019**

(2019/C 186/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1151	CAD	dollari canadesi	1,5115
JPY	yen giapponesi	121,27	HKD	dollari di Hong Kong	8,7457
DKK	corone danesi	7,4680	NZD	dollari neozelandesi	1,7134
GBP	sterline inglesi	0,88693	SGD	dollari di Singapore	1,5378
SEK	corone svedesi	10,6390	KRW	won sudcoreani	1 328,31
CHF	franchi svizzeri	1,1214	ZAR	rand sudafricani	16,3834
ISK	corone islandesi	138,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7045
NOK	corone norvegesi	9,7915	HRK	kuna croata	7,4185
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 982,17
CZK	corone ceche	25,816	MYR	ringgit malese	4,6747
HUF	fiorini ungheresi	324,34	PHP	peso filippino	58,225
PLN	zloty polacchi	4,2843	RUB	rublo russo	72,9053
RON	leu rumeni	4,7430	THB	baht thailandese	35,282
TRY	lire turche	6,5270	BRL	real brasiliano	4,4462
AUD	dollari australiani	1,6136	MXN	peso messicano	21,8922
			INR	rupia indiana	77,7410

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)

(2019/C 186/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Francia ha presentato una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione dell'IGP «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (2) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.
- (3) Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽²⁾, compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP) dovrebbe essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP) è contenuta nell'allegato della presente decisione.

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica di cui al primo comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

ALLEGATO

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

**Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento (UE) n. 1151/2012**

«CIDRE DE NORMANDIE» / «CIDRE NORMAND»

N. UE: PGI-FR-00089-AM01 – 4.1.2017

DOP () IGP (X)

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome: Organisme de défense et de gestion des cidres sous indication géographique protégée
Indirizzo: 123 rue Saint-Lazare
75008 Paris
FRANCIA

Telefono: +33 1 45 22 24 32
Fax: +33 1 45 22 24 85
E-mail: contact@odgcidresigp.com

Il gruppo è un'associazione disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901. È costituito da produttori di frutta da sidro e da trasformatori e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- ☐ Denominazione del prodotto
- ☒ Descrizione del prodotto
- ☒ Zona geografica
- ☒ Prova dell'origine
- ☒ Metodo di produzione
- ☒ Legame
- ☒ Etichettatura
- ☒ Altro: [aggiornamento dei recapiti del servizio competente dello Stato membro e del gruppo richiedente, recapiti della struttura di controllo, requisiti nazionali, allegati]

4. Tipo di modifica

- ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

5.1. Descrizione del prodotto

- Il paragrafo «I sidri di Normandia provengono dalla fermentazione di mosti ottenuti da «frutta da sidro» fresca, prodotta e lavorata in Normandia» è sostituito dal seguente:

«Il «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» è un sidro effervescente che proviene dalla fermentazione di mosti ottenuti da frutta da sidro (mele da sidro o pere da poiré) fresca, prodotta e lavorata nella zona geografica delimitata dal presente disciplinare».

Questa definizione precisa la natura effervescente del sidro e il fatto che può essere ottenuto solo a partire da frutta da sidro. Il «Cidre de Normandie» è sempre stato prodotto esclusivamente con frutta da sidro ottenuta dai frutteti impiantati nella zona geografica. Tale restrizione è indicata nel paragrafo relativo alle materie prime del disciplinare in vigore. Con questa precisazione, fornita fin dal momento della descrizione del prodotto, si elimina l'ambiguità sulla presenza di altra frutta.

- Viene aggiunto un paragrafo che contiene una definizione della frutta da sidro: si tratta di mele da sidro o pere da poiré che producono un succo con un tenore di tannini (polifenoli) almeno pari a 0,6 g/l di acidi tannici totali, naturali od ossidati.

Il disciplinare in vigore fa riferimento a un elenco di varietà di frutta raccomandate accluso in allegato. Tale elenco non è limitativo, ferma restando l'evoluzione delle varietà di frutta. L'elenco indicativo di varietà è sostituito da una definizione della frutta da sidro che si distingue dalla frutta da tavola per tenore di tannini.

- Vengono eliminati i paragrafi relativi alla presentazione del prodotto. I confezionamenti menzionati sono infatti indicativi e corrispondono a quelli più spesso utilizzati. Tutte le presentazioni sono quindi autorizzate.
- Le disposizioni relative alla materia prima vengono spostate nella sezione «Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto». L'ultimo paragrafo relativo alla struttura varietale del frutteto normanno è sostituito dal paragrafo seguente:

«La ricchezza della composizione varietale dei frutteti permette di trovare equilibri tra i diversi tipi di varietà all'interno della zona geografica. Con più di un terzo delle superfici coltivate a mele amare e dolci-amare, un altro terzo abbondante a mele dolci e il resto a mele acide e aspre, i produttori di sidro possono ricorrere a diversi tipi di frutta per ottenere gli assemblaggi più adatti.»

Le percentuali relative ai frutteti impiantati sono dunque eliminate («I frutteti ad alto fusto della Normandia sono composti essenzialmente di varietà dolci (44 %) e dolciastre (37 %). I nuovi frutteti a basso fusto sono costituiti a loro volta per il 60 % da varietà dolci e dolciastre») poiché rispecchiavano lo stato di una parte del frutteto normanno in un determinato momento, corrispondente al frutteto gestito dagli operatori del gruppo all'origine dell'IGP. Benché gli equilibri non vengano sostanzialmente messi in discussione, questi dati sono cambiati.

- Il paragrafo relativo al tipo e alle caratteristiche degli ingredienti (acqua potabile, zucchero, additivi, conservanti, edulcoranti, CO₂) viene eliminato ad eccezione della frase sul caramello, che è spostata nella sezione «Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto». L'unico colorante ammesso resta il caramello.

La cancellazione di questi elementi rientra nell'ambito di un aggiornamento delle disposizioni previste dalla normativa generale, sia nazionale che europea, in particolare per quanto concerne gli additivi alimentari.

- I paragrafi relativi alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono stati riorganizzati affinché la descrizione sia più fluida e consenta di garantire una descrizione del prodotto coerente e di evitare ridondanze. Rimangono tre categorie: le principali caratteristiche fisiche, le caratteristiche chimiche e le caratteristiche organolettiche.
- Vengono specificate le principali caratteristiche fisico-chimiche del «Cidre de Normandie» o «Cidre normand», che «si presenta come una bevanda limpida o torbida ottenuta dalla fermentazione di mosti derivanti dalla spremitura della polpa della frutta da sidro, con o senza aggiunta di acqua. È caratterizzato da una schiuma finemente cremosa e dalla presenza di bolle.»

Queste caratteristiche sono menzionate nel disciplinare vigente in quanto caratteristiche organolettiche.

Viene inoltre aggiunto che «Le quantità destinate agli usi industriali e all'elaborazione di prodotti composti possono essere commercializzate senza la condizione dell'effervescenza». Il sidro può infatti essere impiegato in usi industriali come la produzione dell'aceto o l'elaborazione di prodotti composti come i succhi. Benché quest'uso non sia stato indicato esplicitamente nel disciplinare vigente, l'utilizzo del «Cidre de Normandie» senza effervescenza è stato costante nel tempo.

- Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche del «Cidre de Normandie», vengono mantenuti solo i tre valori limite relativi al titolo alcolometrico volumico totale minimo, al titolo alcolometrico volumico totale effettivo minimo e al tenore massimo di acidità volatile. Per quanto concerne il titolo alcolometrico volumico totale minimo, si conserva solo il valore applicabile a tutti i «Cidre de Normandie» (5,0 %), mentre viene eliminato il valore relativo ai soli sidri «bouché» (5,5 %).

Gli altri valori (tenore massimo di ferro, tenore massimo di acetaldeide, tenore massimo di anidride solforosa totale) sono rimossi poiché sono contenuti nella normativa generale nazionale (Decreto 53-978 del 30 settembre 1953) applicabile a tutti i sidri e pertanto non sono specifici al «Cidre de Normandie».

- Le caratteristiche organolettiche del «Cidre de Normandie» non vengono sostanzialmente modificate. I paragrafi in questione sono fusi in un solo paragrafo per agevolare la lettura:

«L'aroma del «Cidre de Normandie» o «Cidre normand» è pronunciato, vario, particolarmente fruttato (ai sapori di mela, agrumi, pesca, albicocca ecc.). Il colore del «Cidre de Normandie» o «Cidre normand» va dal giallo chiaro all'arancio scuro. I sidri di colore piuttosto accentuato sono comuni, con una colorazione dovuta in tal caso all'assemblaggio di varietà di frutta ricche di polifenoli (dolci, dolci-amare ecc.) che si ossidano, specialmente in caso di fermentazione della polpa.

Il «Cidre de Normandie» è noto per il giusto equilibrio dei sapori tra amaro, acido e dolce.»

Le formulazioni relative agli aromi, ai sapori e ai colori integrano la variabilità naturale dei sidri in funzione del loro assemblaggio; i descrittori riflettono l'estensione della gamma esistente, non ricorrendo sistematicamente e in concomitanza in ciascun sidro.

- Tutte le altre disposizioni non citate in precedenza sono eliminate (tenore massimo di ferro, acetaldeide, anidride e caratteristiche specifiche in base al tipo di sidro considerato), in quanto contenute nella normativa generale applicabile ai sidri, che ne definisce in particolare i vari tipi («bouché», «dolce», «brut», «semi-secco»).

5.2. Zona geografica

Il paragrafo «I «Cidres de Normandie» (sidri e mosti concentrati) sono elaborati esclusivamente in Normandia. Per Normandia si intende la regione costituita dai seguenti dipartimenti» è sostituito da:

«La raccolta della frutta da sidro e l'elaborazione del «Cidre de Normandie», ad eccezione del confezionamento, sono effettuate nella zona geografica formata dai comuni di seguito indicati.

La zona geografica comprende la Normandia storica e le piccole regioni adiacenti (Perche, Domfrontais, Plaine d'Alençon, Pays de Bray), occupando i dipartimenti della regione amministrativa della Normandia e una piccola parte dei dipartimenti vicini di Mayenne, Sarthe, Eure-et-Loir e Oise.»

Nel disciplinare in vigore la delimitazione della zona geografica fa riferimento a dipartimenti e cantoni. Nel disciplinare modificato i cantoni sono sostituiti dall'elenco dei comuni che li compongono, essendo questi ultimi meno soggetti a evoluzione.

È stata aggiunta una carta della zona geografica.

Queste modifiche formali non hanno alterato la delimitazione della zona geografica.

5.3. Prova dell'origine

- Il paragrafo «Fatta eccezione per il confezionamento, i «Cidres de Normandie» potranno essere elaborati solo in unità di produzione situate nella zona geografica.» è eliminato. Le disposizioni ivi contenute descrivono le fasi che devono obbligatoriamente avere luogo nella zona geografica e sono state pertanto spostate al punto «Delimitazione della zona geografica».
- In generale, la sezione «prova dell'origine» viene completata per rafforzare la tracciabilità all'origine. Si specifica inoltre che gli operatori sono tenuti a garantire l'attuazione della tracciabilità e a identificarsi presso il gruppo.
- Vengono apportate modifiche ai seguenti paragrafi:
 - elementi riportati sull'imballaggio: il paragrafo viene eliminato poiché contiene obblighi di carattere generale relativi all'etichettatura del prodotto e non alla tracciabilità;
 - elementi relativi al controllo della fabbricazione: la parola «fabbricazione» è sostituita con «elaborazione», che è il termine adeguato in ambito sidricolo. Il concetto di «scheda di fabbricazione» viene eliminato, trattandosi di un tipo di documento che si può inglobare nel sistema di contabilità di magazzino, che permette di monitorare le informazioni corrispondenti;

- materie prime:

le parole «da una regione diversa dalla Normandia» sono sostituite da «da territori situati all'esterno della zona geografica» per distinguere senza ambiguità la frutta che può essere destinata all'elaborazione del «Cidre de Normandie» dalla frutta restante.

Il «titolo apposito» è sostituito dalla «bolla di consegna» di tutte le partite spedite e nella quale viene specificato il tipo di frutta («tipo frutta da sidro»). La bolla di consegna è quindi più precisa;

- fabbricazione (ridenominata «Elaborazione»): questo paragrafo è stato fuso con il paragrafo Confezionamento e distribuzione. La formulazione viene rivista per chiarire le disposizioni:

le parole «i documenti definiti più sopra» sono sostituite da «la contabilità di magazzino»;

- fatta eccezione per ciò che riguarda la tracciabilità, gli elementi del paragrafo «Confezionamento e distribuzione» sono stati eliminati in quanto si riferivano al confezionamento, fase che non viene eseguita obbligatoriamente nella zona geografica.
- È stata aggiunta una disposizione relativa alla denuncia dei quantitativi prodotti ed è stato inserito l'obbligo, per i produttori di frutta da sidro, di tenere dei registri (ubicazione degli appezzamenti, varietà corrispondenti, distinzione tra le categorie di frutta da sidro e da tavola) e per gli altri operatori di tenere una contabilità di magazzino o qualsiasi documento contabile equivalente (ingressi e uscite delle frutta da sidro, dei mosti o mosti concentrati e del sidro).
- Viene infine aggiunto uno schema di tracciabilità riassuntivo sotto forma di tabella.

5.4. Metodo di produzione

- Materie prime:

questo paragrafo, che viene aggiunto nella descrizione del metodo di ottenimento, riprende elementi contenuti nella sezione «descrizione del prodotto» del disciplinare in vigore (categorie di varietà di frutta da sidro secondo le loro caratteristiche: tenore di tannini, acidità).

Il riferimento all'elenco delle varietà di frutta da sidro raccomandate è sostituito dalla definizione della frutta da sidro (mele e pere che producono un succo con un tenore di tannini (polifenoli) almeno pari a 0,6 g/l di acidi tannici totali, naturali od ossidati).

L'elaborazione del «Cidre de Normandie» è caratterizzata dall'utilizzo di un'ampia gamma di varietà di frutta da sidro con sapori complementari. Queste varietà figurano solo in parte nel disciplinare in vigore, in un elenco di varietà «raccomandate» limitativo e poco coerente. Ad esempio, nell'elenco non compaiono integralmente le varietà raccomandate dai decreti del 20 aprile 1967 e del 30 maggio 1980, benché rientrino tutte nella definizione della materia prima indicata. Non sono rappresentate nemmeno varietà locali tradizionali, seppure molto numerose. Per garantire coerenza e correttezza e considerata la difficoltà di istituire elenchi di varietà esaustivi, viene scelto un criterio analitico distintivo della frutta da sidro. I tannini sono una delle caratteristiche della frutta da sidro, utilizzata insieme all'acidità per classificare le varietà in gruppi di sapori a fini di assemblaggio. All'interno dell'insieme definito, le varietà di frutta da sidro sono normalmente suddivise in 5 categorie che permettono ai produttori di sidro di classificarle.

In tal senso, nella frase «Le varietà di frutta da sidro sono suddivise in 6 categorie, di cui le principali sono di seguito indicate», il 6 è sostituito da un 5 per correggere un errore materiale.

- Fasi di elaborazione:

nel paragrafo «mescolamento e spremitura della frutta» viene aggiunto che la frutta da sidro originaria della zona geografica IGP deve essere pulita all'ingresso della catena di trasformazione. Questo requisito è legato all'eliminazione dell'obbligo di lavaggio della frutta; il lavaggio non è infatti richiesto in caso di frutta raccolta manualmente e/o senza contatto con il suolo.

Nel paragrafo «Chiarificazione prima della fermentazione» i metodi elencati (defecazione, depectinizzazione, operazioni di separazione ecc.) sono sostituiti dalle «pratiche e trattamenti autorizzati e consacrati dall'uso». Non tutte le operazioni elencate sono infatti sistematicamente obbligatorie. L'esecuzione di queste operazioni dipende dalle competenze degli operatori.

Nel paragrafo «Fermentazione» vengono eliminate le pratiche autorizzate (taglio, edulcorazione, impiego di zucchero per il sidro «bouché»), perché contenute nella normativa generale.

Nel paragrafo «Chiarificazione dopo la fermentazione» viene precisato che il collaggio può essere seguito «o meno» da una centrifugazione e/o da una filtrazione. La centrifugazione e la filtrazione mirano rispettivamente ad accelerare il deposito delle particelle in sospensione e a trattenerle al fine di ottenere un prodotto più limpido. Queste operazioni influenzano l'aspetto del sidro, ma non il suo sapore. Il fatto di renderle facoltative dopo l'esecuzione del collaggio non comporta dunque un impatto significativo sul prodotto.

Nel titolo del paragrafo «Formazione della spuma o carbonatazione» il termine «carbonatazione» è sostituito da «gassificazione». La gassificazione è già autorizzata dal disciplinare in vigore.

Tale modifica permette di evitare qualsiasi confusione tra i due termini che sono equivalenti: la gassificazione delle bevande fa specificatamente riferimento, nell'industria alimentare, all'aggiunta di CO₂ (carbonatazione) per ottenere una bevanda effervescente (gassata).

Le disposizioni relative al confezionamento e alla conservazione sono eliminate nella misura in cui non impongono vincoli particolari.

Viene aggiunto uno schema del ciclo del prodotto con il riepilogo delle diverse fasi di produzione del «Cidre de Normandie»/«Cidre normand».

5.5. Legame

Il capitolo «legame causale» è stato strutturato in tre parti per definire meglio le specificità della zona geografica, le specificità del prodotto e il legame causale. Si tratta di modifiche testuali che non comportano cambiamenti sostanziali.

5. 6. Etichettatura

Gli elementi specifici dell'etichettatura sono limitati alla denominazione della bevanda, ovvero: «Cidre de Normandie»/«Cidre normand».

Le altre disposizioni contenute in questo paragrafo del disciplinare in vigore sono eliminate. Esse sono in gran parte contenute in normative nazionali applicabili ai sidri (diciture facoltative riguardanti il sidro «bouché», il puro succo, l'effervescenza naturale, la formazione di spuma naturale ecc.) oppure a una categoria di prodotti più ampia (la certificazione di conformità). Altre disposizioni non sono vincolanti (possibilità di informare il consumatore sulla natura, l'origine, l'elaborazione, le specificità e le caratteristiche organolettiche del prodotto).

L'obbligo di indicare l'organismo di controllo in etichetta viene rimosso. Questa informazione è disponibile altrove e l'organismo è suscettibile di variazioni.

Poiché dal 4 gennaio 2016 è obbligatorio riportare il logo IGP, viene eliminato anche il riferimento all'obbligo di indicare «IGP e/o Indicazione geografica protetta».

5.7. Altro

— Aggiornamento dei recapiti

Vengono aggiunti i recapiti dell'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) in quanto servizio competente dello Stato membro, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012. Vengono inoltre modificati il nome e i recapiti del gruppo, a seguito di alcuni cambiamenti avvenuti nell'organizzazione della filiera.

— Struttura di controllo

I recapiti relativi all'organismo di controllo sono sostituiti con quelli dell'autorità di controllo competente. Con questa modifica si intende evitare di modificare il disciplinare in caso di variazione dell'organismo di controllo.

— Requisiti nazionali

Viene aggiunta una tabella contenente i principali punti di controllo.

— Allegati

Gli allegati del disciplinare vigente vengono eliminati: essi contengono infatti informazioni non vincolanti oppure disposizioni vincolanti sulla zona geografica già riportate nel disciplinare.

DOCUMENTO UNICO

«CIDRE DE NORMANDIE»/«CIDRE NORMAND»

N. UE: PGI-FR-00089-AM01 – 4.1.2017

DOP () IGP (X)

1. Denominazione

«Cidre de Normandie» / «Cidre normand»

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» è un sidro effervescente che proviene dalla fermentazione di mosti ottenuti da frutta da sidro (mele da sidro o pere da poiré) fresca, prodotta e lavorata nella zona geografica delimitata.

I mosti di frutta da sidro possono essere ottenuti in parte da mosti concentrati a condizione che la proporzione di questi ultimi non superi il 40 % del volume totale dei mosti impiegati (espressa in mosti ricostituiti).

La ricchezza della composizione varietale dei frutteti permette di trovare equilibri tra i diversi tipi di varietà all'interno della zona geografica. Con più di un terzo delle superfici coltivate a mele amare e dolci-amare, un altro terzo abbondante a mele dolci e il resto a mele acide e aspre, i produttori di sidro possono ricorrere a diversi tipi di frutta per ottenere gli assemblaggi più adatti.

Il «Cidre de Normandie» / «Cidre normand» si presenta come una bevanda limpida o torbida ottenuta dalla fermentazione di mosti derivanti dalla spremitura della polpa della frutta da sidro, con o senza aggiunta di acqua. È caratterizzato da una schiuma finemente cremosa e dalla presenza di bolle.

L'effervescenza è dovuta all'anidride carbonica prodotta dalla fermentazione e/o aggiunta.

Le quantità destinate agli usi industriali e all'elaborazione dei prodotti composti possono essere commercializzate senza la condizione dell'effervescenza.

Il colore del «Cidre de Normandie» / «Cidre normand» va dal giallo chiaro all'arancio. Il suo aroma è pronunciato, vario, particolarmente fruttato (ai sapori di mela, agrumi, pesca, albicocca ecc.) e con un giusto equilibrio dei sapori tra amaro, acido e dolce.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per l'elaborazione del «Cidre de Normandie» / «Cidre normand» può essere usata solo frutta da sidro. La frutta da tavola non è ammessa. Per «frutta da sidro» s'intendono le mele e le pere impiegate per ottenere il sidro, che producono un succo con un tenore di tannini (polifenoli) almeno pari a 0,6 g/l di acidi tannici totali, naturali od ossidati.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Produzione della frutta e sua trasformazione in sidro (produzione dei mosti mediante spremitura della frutta, produzione di sidro mediante la fermentazione dei mosti). Succo grezzo ottenuto mediante l'utilizzo di acqua non riscaldata, fermentazione a freddo o a temperatura ambiente. L'unico colorante ammesso è il caramello.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Obbligo di indicare la denominazione della bevanda: «Cidre de Normandie»/«Cidre normand».

4. Delimitazione concisa della zona geografica

- Dipartimento della Seine Maritime: tutti i comuni.
- Dipartimento dell'Eure: tutti i comuni.
- Dipartimento del Calvados: tutti i comuni.
- Dipartimento della Manche: tutti i comuni.
- Dipartimento dell'Orne: tutti i comuni.
- Dipartimento dell'Oise, i seguenti comuni: Blacourt, Le Coudray-Saint-Germer, Cuigy-en-Bray, Espaubourg, Flavacourt, Hodenc-en-Bray, Labosse, Lachapelle-aux-Pots, Lalande-en-Son, Lalandelle, Puisseux-en-Bray, Saint-Aubin-en-Bray, Saint-Germer-de-Fly, Saint-Pierre-es-Champs, Sérifontaine, Talmontiers, Le Vaumain, Le Vauroux, Abancourt, Blargies, Boutavent, Bouvresse, Broquiers, Campeaux, Canny-sur-Thérain, Escles-Saint-Pierre, Formerie, Foulloy, Gourchelles, Héricourt-sur-Thérain, Lannoy-Cuillère, Moliens, Monceaux-l'Abbaye, Mureaumont, Omécourt, Quincampoix-Fleuzy, Romescamps, Saint-Arnoult, Saint-Samson-la-Poterie, Saint-Valery, Villers-Vermont, Elencourt, Beaudéduit, Briot, Brombos, Cempuis, Daméraucourt, Dargies, Feuquières, Grandvilliers, Grez, Halloy, Le Hamel, Hautbos, Lavacquerie, Laverrière, Le Mesnil-Conteville, Offoy, Saint-Maur, Saint-Thibault, Sarcus, Sarnois, Sommereux, Thieuloy-Saint-Antoine, Achy, Blicourt, Bonnières, Fontaine-Lavaganne, Gaudechart, Haute-Épine, Hétomesnil, Lihus, Marseille-en-Beauvaisis, Milly-sur-Thérain, La Neuville-sur-Oudeuil, La Neuville-Vault, Oudeuil, Pisseleu, Prévillers, Rothois, Roy-Boissy, Saint-Omer-en-Chaussée, Villers-sur-Bonnières, Bazancourt, Buicourt, Crillon, Ernemont-Boutavent, Escames, Fontenay-Torcy, Gerberoy, Glatigny, Grémévillers, Hannaches, Hanvoile, Haucourt, Hécourt, Lachapelle-sous-Gerberoy, Lhéraule, Loueuse, Martincourt, Morvillers, Saint-Denis-court, Saint-Quentin-des-Prés, Senantes, Songeons, Sully, Thérines, Villembray, Villers-sur-Auchy, Vrocourt, Wambez.
- Dipartimento dell'Eure et Loir, i seguenti comuni: Argenvilliers, (Les) Autels-Villevillon, Authon-du-Perche, (La) Bazoche-Gouet, Beaumont-les-Autels, Béthonvilliers, Brunelles, Champrond-en-Perchet, Chapelle-Guillaume, Chapelle-Royale, Charbonnières, Coudray-au-Perche, (Les) Étilleux, (La) Gaudaine, Luigny, Margon Miermaigne, Moulhard, Nogent-le-Rotrou, Saint-Bomer, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Soizé, Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretot-Saint-Serge, Vichères,
- Dipartimento della Mayenne, i seguenti comuni: Ambrières-les-Vallées, Chantrigné, Couesmes-Vaucé, La Haie-Traversaine, Le Pas, St-Loup-du-Gast, Soucé, Le Housseau-Brétignolles, Lassay-les-Châteaux, Rennes-en-Grenouilles, St-Julien-du-Terroux, Ste-Marie-du-Bois, Thuboeuf, Gorron, Hercé, Lesbois, St-Aubin-Fosse-Louvain, Vieuvy, Désertines, Boulay-les-Ifs, Champfremont, Ravigny, St-Pierre-des-Nids, Champéon, Charchigné, Le Horps, Montreuil-Poulay, Le Ribay.
- Dipartimento della Sarthe, i seguenti comuni: Nogent-le-Bernard, Avezé, Dehault, La-Chapelle-du-Bois, La-Ferté-Bernard, Préval, St-Aubin-des-Coudrais, Louzes, Neufchâtel-en-Saosnois, Assé-le-Boisne, Douillet-le-Joly, Montreuil-le-Chétif, St-Aubin-de-Locquenay, St-Georges-le-Gaultier, St-Léonard-des-Bois, St-Paul-le-Gaultier, Sougé-le-Ganelon, Ancinnes, Gesnes-le-Gandelin, Moulins-le-Carbonnel.

5. Legame con la zona geografica

Da un punto di vista geologico, ad ovest la Normandia fa parte del Massiccio armoricano, mentre ad est appartiene al bacino parigino. La Normandia è caratterizzata da un clima mite e umido, senza deficit idrico estivo, di tipo oceanico. Gli inverni sono relativamente miti sul litorale, ma più rigidi nell'entroterra, mentre le estati sono fresche e umide. Le precipitazioni sono relativamente abbondanti. La diversità geologica comporta una certa varietà del paesaggio, che tuttavia è limitata dall'uniformità del clima, temperato e umido. Pertanto, certi paesaggi caratterizzati da praterie e *bocage* si ritrovano identici in numerose aree della Normandia.

Date le condizioni naturali propizie, soprattutto dal punto di vista pluviometrico, il frutteto che produce frutta da sidro, costituito fin dai tempi del Medioevo a partire da varietà provenienti dalla Spagna (Biscaglia), si è diffuso su tutto il territorio normanno.

Così la Normandia è divenuta il primo frutteto da sidro di Francia (melo da sidro e pero da *poiré*).

La frutta utilizzata proviene dalla zona geografica, che costituisce uno dei maggiori bacini storici e attuali per la produzione del sidro in Europa. Qui si sono sviluppate competenze ampie e riconosciute in materia di elaborazione.

I produttori e successivamente i costitutori e i vivaisti locali hanno selezionato, migliorato e adattato il materiale vegetale alle condizioni pedoclimatiche normanne fino a ottenere un gran numero di varietà di mele da sidro e di pere da poiré che si distinguono per tenore di tannini e attitudini tecnologiche particolari. Grazie all'ottenimento o all'introduzione di nuove varietà idonee alle condizioni di produzione locali e alla trasformazione, tale numero è in continuo aumento e garantisce il mantenimento della biodiversità della risorsa genetica.

La Normandia è anche la culla di competenze specifiche in materia di trasformazione.

In Normandia, inoltre, il sidro rappresenta un vero e proprio riferimento culinario e storico, onnipresente in campo gastronomico.

L'accelerazione della sua diffusione, col passare del tempo, ha determinato uno sviluppo dei metodi di elaborazione. Fino alla metà del XIX secolo il sidro era prodotto in fattoria, ma con l'aumento dei consumi gli artigiani e gli industriali si sono lanciati nell'elaborazione di questa bevanda facendo leva per svilupparsi sulla profonda conoscenza del processo di trasformazione (tecniche di chiarificazione, stoccaggio a freddo, pastorizzazione, gassificazione ecc.).

Le tecniche di spremitura meccanica hanno permesso di migliorare la resa in succo senza alterare le caratteristiche specifiche della frutta.

A partire dall'inizio del XX secolo si è gradualmente sviluppata la filtrazione per ottenere una maggiore stabilità dei sidri. Verso gli anni '50 le sidrerie di grandi dimensioni hanno iniziato a pastorizzare i sidri dolci per garantire una maggiore durata di conservazione, impedire lo sviluppo di microorganismi e spedire con meno rischi la produzione verso destinazioni più lontane.

Queste competenze riconosciute, applicate alla materia prima impiegata, hanno consentito di sviluppare la produzione di un sidro rinomato, mentre il consumo si radicava nel patrimonio della regione per diffondersi in seguito al di là dei suoi confini.

Secondo la tradizione, il segreto dell'elaborazione del sidro venne portato in Normandia dai marinai della Biscaglia nel VI secolo. Di fatto, l'uso del sidro conobbe un'autentica espansione solo nel XII secolo, prima nelle vallate della Touques e della Risle, quindi nel Cotentin e infine nel Pays de Caux. Nel XIV secolo il sidro cominciò a soppiantare la cervogia e in Normandia si vendeva quasi quanto il vino. Nel XV secolo, dopo la guerra dei cent'anni, il sidro era divenuto la bevanda comune della Bassa e MEDIA Normandia. A partire dal XVI secolo vennero realizzati passi avanti concreti nella sua elaborazione grazie all'arrivo nel Cotentin di Guillaume Dursus, proveniente dalla Biscaglia, che migliorò le varietà di mele da sidro coltivate. Il suo esempio fu seguito da altri signori locali, che cominciarono a selezionare e mantenere le varietà. Sotto Luigi XIII, a causa delle imposte sui vini, furono estirpati quasi tutti i vigneti della Normandia, mentre la coltivazione del melo continuò a svilupparsi e il consumo di sidro crebbe ulteriormente. Tuttavia in seguito, per via delle guerre, delle tasse e della miseria generale, l'interesse per i meli e il sidro conobbe fortune alterne.

Dal XVIII secolo in poi gli intendenti, le società agricole e il Conseil d'État unirono i loro sforzi per migliorare e incoraggiare la coltivazione del melo. Nel XIX secolo la fabbricazione del sidro ripartì e il consumo si sviluppò considerevolmente dopo il 1870.

La produzione e la trasformazione sidricole conobbero una grande espansione nel XIX secolo e all'inizio del XX secolo grazie anche alla presenza, fino alla Seconda guerra mondiale, di aziende che beneficiavano della dinamica della distillazione (sbocco in particolare dell'alcol di Stato).

Negli anni '20 la produzione nazionale di sidro superò quella della birra. Negli anni di produzione elevata i dipartimenti della Manche, del Calvados, della Seine-Inférieure e dell'Orne superano ampiamente il milione di ettolitri. Dagli anni '20 la Normandia è ed è rimasta la prima regione produttrice di mele da sidro.

Essa fornisce attualmente circa il 45 % della produzione totale di sidro in Francia.

Il «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» è ottenuto a partire da frutta specifica, ossia mele da sidro o pere da poiré, che presentano caratteristiche particolari, soprattutto in termini di polifenoli, con l'esclusione della frutta da tavola; le pere da poiré sono ammesse (tradizionalmente possono far parte di un assemblaggio soprattutto per la loro acidità). Il sidro è limpido o torbido, in particolare a seconda del suo grado di filtrazione, e presenta un colore dal giallo chiaro all'arancio in base alle varietà di frutta e ai procedimenti impiegati. Vanta un'ampia gamma organolettica, che trova il proprio equilibrio tra i sapori forniti dalle diverse varietà di frutta e la dolcezza prodotta dagli zuccheri non fermentati. La loro effervescenza, caratterizzata dalle sue bollicine, non è aggressiva in bocca.

Il «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» beneficia di una solida reputazione basata su una forte identità regionale e sulla crescita di una filiera specifica della Normandia.

Gli operatori locali hanno sviluppato da molto tempo una produzione di sidro diversificata, la cui originalità è dovuta all'impiego di frutta da sidro (mele e talvolta pere, che in Normandia si possono utilizzare per equilibrare l'acidità dell'assemblaggio) e alla padronanza delle competenze sidricole.

Le condizioni fisiche favorevoli alla sidricoltura (anziché alla viticoltura), con un clima mite e umido e l'assenza di deficit idrico estivo, hanno consentito lo sviluppo dei meli da sidro e dei peri da poiré.

È in Normandia che si è sviluppato un frutteto sidricolo che, dall'inizio del XX secolo, è e rimane il più grande della Francia, rendendo così questa regione la patria riconosciuta del melo da sidro. La padronanza delle competenze utili per la produzione del sidro, tra cui soprattutto la ricerca di varietà idonee e riconosciute con un tenore particolare di tannini, ha consentito di sviluppare un prodotto specifico noto al consumatore.

Le tecniche di spremitura meccanica, di chiarificazione prima e dopo la fermentazione e di fermentazione, nonché le competenze legate all'assemblaggio hanno permesso nel corso del tempo di ottenere il massimo dalla frutta e conservare le caratteristiche specifiche del prodotto.

Infine, con l'evoluzione delle competenze in materia di stabilizzazione e conservazione dei sidri (imbottigliamento, filtrazione, pastorizzazione ecc.) e l'adattamento alle nuove tecniche, la diffusione dei sidri normanni si è gradualmente rafforzata.

Tutti questi elementi hanno consentito di produrre sidri di qualità, riconosciuti come parte integrante del patrimonio culturale e culinario.

Una volta proposto su tutto il territorio nazionale, il «Cidre de Normandie» ha conosciuto dunque una «deregionalizzazione» del suo consumo, pur conservando la sua particolarità regionale e accrescendo la sua reputazione.

Dal punto di vista culturale e gastronomico, i consumatori associano chiaramente l'immagine dei meli al paesaggio normanno. Pertanto il «Cidre de Normandie» è totalmente radicato nell'immaginario nazionale e il sidro è la bevanda normanna per eccellenza.

Le numerose «sagre del sidro» (Barenton, Beuvron-en-Auge, Vimoutiers, Le Sap, Auffay, Forges-les-Eaux ecc.) e i concorsi di degustazione (Saint-Jean des Cidres a livello regionale e concorsi maggiormente localizzati, come ad esempio nel Pays de Caux) attestano il radicamento del prodotto nel cuore della Normandia e la sua reputazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-830d0e1e-32b9-4d63-82b9-f99ef2dce5d5/telechargement

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati concernente la partecipazione ai negoziati in vista di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica

[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

(2019/C 186/05)

Il 5 febbraio 2019 la Commissione europea ha emesso una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare a nome dell'Unione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. L'allegato alla raccomandazione illustra le direttive raccomandate dal Consiglio per negoziare il protocollo. Tale protocollo è teso a migliorare il canale di cooperazione tradizionale e a includere disposizioni in materia di cooperazione diretta tra le autorità di contrasto e i prestatori di servizi a livello transfrontaliero, nonché disposizioni sull'accesso diretto transfrontaliero ai dati da parte delle autorità di contrasto.

Il GEPD accoglie con favore e sostiene attivamente la raccomandazione della Commissione europea che la autorizza a negoziare, a nome dell'Unione europea, un secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica. Come sostenuto a lungo dal GEPD, l'UE necessita di accordi duraturi per la condivisione di dati personali con paesi terzi ai fini dell'applicazione della legge, che rispettino pienamente i trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali. Le autorità di contrasto, anche quando indagano su casi nazionali, si trovano sempre più spesso coinvolte in «situazioni transfrontaliere», perché le informazioni sono conservate elettronicamente in un paese terzo. Il volume crescente di richieste e la volatilità delle informazioni digitali mettono a dura prova i modelli di cooperazione esistenti, quali i trattati di mutua assistenza giudiziaria. Il GEPD comprende che le autorità affrontano una corsa contro il tempo per reperire i dati necessari alle loro indagini e sostiene gli sforzi profusi per elaborare nuovi modelli di cooperazione, anche nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi.

Il presente parere è volto a fornire un'opinione costruttiva e oggettiva alle istituzioni dell'UE, poiché il Consiglio deve emettere le proprie direttive prima dell'inizio di questo compito delicato, con ampie ramificazioni. Il GEPD evidenzia la necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali, inclusi quelli legati alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali. Sebbene il GEPD riconosca che non sia possibile riprodurre integralmente la terminologia e le definizioni del diritto dell'UE in un accordo con paesi terzi, le garanzie per le singole persone devono essere chiare ed efficaci al fine di rispettare pienamente il diritto primario dell'UE. Negli ultimi anni la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato i principi relativi alla protezione dei dati, fra cui l'imparzialità, la precisione e la pertinenza delle informazioni, il controllo indipendente e i diritti individuali dei singoli. Questi principi si applicano sia agli enti pubblici sia alle società private e assumono ancora più importanza se si considera la sensibilità dei dati richiesti ai fini di indagini penali.

Molte delle garanzie già previste sono ben accette, ma dovrebbero essere rafforzate. Il GEPD ha individuato tre principali miglioramenti che raccomanda di apportare alle direttive di negoziato, al fine di assicurare la conformità con la Carta e con l'articolo 16 TFUE:

- garantire la natura obbligatoria del protocollo previsto;
- includere garanzie dettagliate, tra cui il principio di limitazione delle finalità, dato che non tutti i diversi firmatari potenziali sono parti della Convenzione 108 o hanno concluso un accordo equivalente all'accordo quadro tra UE e Stati Uniti;
- opporsi a qualsiasi disposizione sull'accesso diretto ai dati.

Inoltre, il parere offre ulteriori raccomandazioni per apportare miglioramenti e chiarimenti alle direttive di negoziato. Il GEPD resta a disposizione delle istituzioni per ulteriore assistenza nel corso dei negoziati e prima della conclusione del protocollo.

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1. Il 17 aprile 2018 la Commissione ha emanato un pacchetto di due proposte legislative: una proposta per un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale⁽¹⁾ (di seguito «proposte riguardanti le prove elettroniche») e una proposta per una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali⁽²⁾. Mentre i negoziati con il Parlamento europeo sono ancora in corso, il Consiglio dell'Unione europea (il Consiglio) ha convenuto un orientamento generale in merito alle due proposte⁽³⁾.
2. Il 5 febbraio 2019 la Commissione ha adottato due raccomandazioni di decisioni del Consiglio: una raccomandazione che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo internazionale tra l'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America (USA) sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale⁽⁴⁾ e una raccomandazione che autorizza la partecipazione della Commissione, a nome dell'UE, ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) (di seguito «la raccomandazione») ⁽⁵⁾. La prima raccomandazione è oggetto di un parere distinto del GEPD⁽⁶⁾. Tuttavia, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ritiene che entrambi i negoziati con gli Stati Uniti e al Consiglio d'Europa siano strettamente connessi.
3. La raccomandazione è stata adottata in base alla procedura stabilita all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per gli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi. Mediante questa raccomandazione la Commissione aspira a ottenere l'autorizzazione del Consiglio per essere nominata come negoziatore a nome dell'Unione europea per il secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (STCE n. 185) ⁽⁷⁾ conformemente alle direttive di negoziato allegate alla raccomandazione. L'allegato alla raccomandazione (di seguito «l'allegato») è di fondamentale importanza, poiché stabilisce le direttive che il Consiglio raccomanda alla Commissione per negoziare il protocollo a nome dell'UE. Una volta portati a termine i negoziati, al fine di concludere tale accordo, il Parlamento europeo dovrà esprimere il proprio consenso al testo dell'accordo negoziato, dopodiché il Consiglio dovrà adottare la decisione di conclusione dell'accordo. Il GEPD si attende di essere consultato in merito al testo della proposta di accordo, al momento opportuno, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725.
4. Il GEPD si compiace del fatto di essere stato consultato in seguito all'adozione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725. Il GEPD apprezza inoltre il riferimento al presente parere al considerando 8 della raccomandazione. Il GEPD desidera evidenziare che questo parere non pregiudica eventuali altre osservazioni che potrebbe formulare sulla base di ulteriori informazioni disponibili, delle disposizioni del progetto di protocollo durante i negoziati e degli sviluppi legislativi nei paesi terzi.

5. CONCLUSIONI

58. Il GEPD riconosce che le autorità di contrasto hanno l'esigenza di assicurare e ottenere prove elettroniche in modo rapido ed efficace. Il GEPD è favorevole all'uso di approcci innovativi per ottenere l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e trovare una risposta dell'UE alle problematiche esistenti in questo contesto. Un secondo protocollo addizionale da negoziarsi a livello dell'UE sarebbe più idoneo a preservare il livello di protezione garantito dal quadro dell'UE in materia di protezione dei dati e a garantire un livello uniforme di protezione in tutta l'UE rispetto a singoli accordi conclusi bilateralmente dagli Stati membri. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un'opinione costruttiva e oggettiva alle istituzioni dell'UE mentre la Commissione cerca di ottenere l'autorizzazione del Consiglio a partecipare ai negoziati in vista del protocollo in questione.

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, COM(2018) 225 final.

⁽²⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, COM(2018) 226 final.

⁽³⁾ L'orientamento generale sulla proposta di regolamento, adottato dal Consiglio il 7 dicembre 2018, è disponibile sul sito <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/07/regulation-on-cross-border-access-to-e-evidence-council-agrees-its-position/#>. L'orientamento generale sulla proposta di regolamento, adottato dal Consiglio l'8 marzo 2018, è disponibile sul sito <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/>

⁽⁴⁾ Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale, COM(2019) 70 final.

⁽⁵⁾ Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185), COM(2019) 71 final.

⁽⁶⁾ Parere del GEPD 2/2019 sul mandato a negoziare un accordo tra UE e USA sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche.

⁽⁷⁾ Convenzione riguardante la cooperazione internazionale rafforzata sulla criminalità informatica e sulle prove elettroniche, Budapest, 23 novembre 2001, STCE n. 185.

59. Il GEPD si compiace del fatto che il mandato miri a garantire che il protocollo contenga garanzie adeguate per la protezione dei dati.
60. Il GEPD ha formulato tre raccomandazioni principali per garantire la conformità del protocollo previsto con la Carta e con l'articolo 16 TFUE. Il GEPD raccomanda che le direttive di negoziato siano tese a:
- garantire la natura obbligatoria del protocollo previsto;
 - includere garanzie dettagliate, tra cui il principio di limitazione delle finalità, dato che non tutti i diversi firmatari potenziali sono parti della Convenzione 108 o hanno concluso un accordo equivalente all'accordo quadro tra UE e USA;
 - opporsi a qualsiasi disposizione sull'accesso diretto ai dati.
61. Oltre a queste raccomandazioni generali, le raccomandazioni e le osservazioni formulate dal GEPD nel presente parere riguardano i seguenti aspetti specifici:
- la base giuridica della decisione del Consiglio;
 - i trasferimenti successivi da parte delle autorità competenti dei paesi terzi;
 - i diritti degli interessati, in particolare il diritto all'informazione e il diritto di accesso;
 - il controllo da parte di una autorità indipendente;
 - il ricorso giurisdizionale e amministrativo;
 - i reati disciplinati dal protocollo previsto e le categorie di dati personali;
 - le garanzie specifiche per garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati trasferiti;
 - le garanzie specifiche per i dati protetti da privilegi e immunità;
 - la mutua assistenza d'emergenza;
 - nel caso di una cooperazione diretta, il trasferimento dei dati personali, la definizione e le tipologie di dati, il coinvolgimento di altre autorità, la facoltà da parte dei prestatori di servizi a cui è stato notificato un ordine di fornire prove elettroniche di opporsi sulla base di specifiche motivazioni;
 - la possibilità di sospendere il protocollo nei casi di violazione delle sue disposizioni e rivederlo.
62. Infine, il GEPD resta a disposizione della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo per fornire ulteriore assistenza nelle prossime fasi di questo processo. Le osservazioni nel presente parere non pregiudicano eventuali osservazioni aggiuntive che il GEPD potrebbe formulare qualora sorgano altre questioni e che sarebbero quindi affrontate non appena disponibili ulteriori informazioni. Il GEPD si attende di essere consultato successivamente in merito alle disposizioni del progetto di protocollo prima del suo completamento.

Bruxelles, il 2 aprile 2019

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul mandato di negoziato concernente un accordo tra l'UE e gli USA sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche

[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

(2019/C 186/06)

Il 5 febbraio 2019 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per concludere un accordo internazionale con gli Stati Uniti d'America (USA) sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. L'allegato della raccomandazione stabilisce le direttive del Consiglio per negoziare l'accordo. L'obiettivo dell'accordo proposto consisterebbe nell'affrontare, attraverso norme comuni, la questione giuridica dell'accesso ai dati relativi al contenuto e a quelli non relativi al contenuto detenuti dai prestatori di servizi nell'UE o negli USA.

Il GEPD accoglie con favore e sostiene l'obiettivo della Commissione di concludere un accordo con gli Stati Uniti sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche, garantendo quindi un elevato livello di protezione dei dati personali trasferiti tra l'UE e gli Stati Uniti a fini di contrasto, e apprezza l'impegno di introdurre garanzie sufficienti. Come sostenuto da molto tempo dal GEPD, l'UE necessita di accordi sostenibili per condividere i dati personali con i paesi terzi a fini di contrasto, che siano pienamente compatibili con la Carta dei diritti fondamentali. Le autorità di contrasto, anche quando indagano su casi nazionali, si trovano sempre più spesso ad avere a che fare con «situazioni transfrontaliere», semplicemente perché è stato utilizzato un prestatore di servizi straniero e le informazioni sono conservate elettronicamente in un paese terzo. In pratica, ciò riguarda spesso prestatori di servizi con sede negli Stati Uniti a causa della loro posizione dominante sui mercati globali. Il volume crescente di richieste di prove elettroniche e la volatilità delle informazioni digitali mettono a dura prova i modelli di cooperazione esistenti, quali i trattati di mutua assistenza giudiziaria. Il GEPD comprende che le autorità affrontano una corsa contro il tempo per reperire i dati necessari alle loro indagini e sostiene gli sforzi profusi per elaborare nuovi modelli di cooperazione, anche nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi.

Il presente parere è volto a fornire una consulenza costruttiva e oggettiva mentre il Consiglio è tenuto a produrre le proprie direttive prima dell'inizio di questo compito delicato. Esso si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea degli ultimi anni, la quale ha affermato i principi relativi alla protezione dei dati, fra cui l'imparzialità, la precisione e la pertinenza delle informazioni, il controllo indipendente e i diritti individuali dei singoli. Questi principi si applicano sia agli enti pubblici sia alle società private e assumono ancora più importanza se si considera la sensibilità dei dati richiesti ai fini di indagini penali.

In questo contesto, il GEPD desidera formulare le seguenti osservazioni:

- il GEPD si compiace che la raccomandazione includa già importanti garanzie per la protezione dei dati, compresa la necessità di rendere applicabile mediante riferimento l'accordo quadro, e sostiene l'esigenza di alcune garanzie supplementari come proposto dalla Commissione;
- alla luce dei rischi specifici nell'ambito della cooperazione diretta tra prestatori di servizi e autorità giudiziarie, il GEPD propone di coinvolgere un'autorità giudiziaria nell'altro paese aderente all'accordo;
- il GEPD raccomanda di aggiungere l'articolo 16 del TFUE come fondamento giuridico sostanziale.

Inoltre, il parere offre ulteriori raccomandazioni riguardo a eventuali miglioramenti e chiarimenti alle direttive di negoziato. Il GEPD resta a disposizione delle istituzioni per ulteriore assistenza nel corso dei negoziati e prima della definizione del futuro accordo UE-USA.

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1. Il 17 aprile 2018 la Commissione ha emanato un pacchetto di due proposte legislative: una proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale⁽¹⁾ (di seguito «proposta riguardante le prove elettroniche») e una proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali⁽²⁾. Mentre i negoziati con il Parlamento europeo sono ancora in corso, il Consiglio dell'Unione europea (il Consiglio) ha convenuto un orientamento generale in merito alle due proposte⁽³⁾.
2. Il 5 febbraio 2019 la Commissione ha adottato due raccomandazioni di decisioni del Consiglio: una raccomandazione che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America (USA) sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale⁽⁴⁾ (di seguito «la raccomandazione») e una raccomandazione che autorizza la partecipazione della Commissione, a nome dell'UE, ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185)⁽⁵⁾. L'allegato della raccomandazione (di seguito «l'allegato») è di fondamentale importanza, poiché stabilisce le direttive che il Consiglio raccomanda alla Commissione per negoziare l'accordo a nome dell'UE. La seconda raccomandazione è oggetto di un parere distinto del GEPD⁽⁶⁾. Tuttavia, il GEPD ritiene che entrambi i negoziati con gli Stati Uniti e presso il Consiglio d'Europa siano strettamente connessi.
3. La raccomandazione è stata adottata in base alla procedura stabilita nell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per gli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi. Mediante questa raccomandazione la Commissione intende ottenere l'autorizzazione del Consiglio a essere nominata come negoziatore a nome dell'UE e avviare i negoziati con gli Stati Uniti, conformemente alle direttive di negoziato allegate alla raccomandazione. Una volta portati a termine i negoziati, al fine di concludere l'accordo, il Parlamento europeo dovrà dare la sua approvazione al testo dell'accordo negoziato, dopodiché il Consiglio dovrà adottare la decisione di conclusione dell'accordo. Il GEPD si attende di essere consultato in merito al testo del progetto di accordo al momento opportuno ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725.
4. Il GEPD si compiace del fatto di essere stato consultato in seguito all'adozione della raccomandazione della Commissione europea nonché della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Il GEPD apprezza inoltre il riferimento al suo parere al considerando 4 della raccomandazione. Il GEPD desidera evidenziare che questo parere non pregiudica le eventuali altre osservazioni che potrebbe formulare sulla base di ulteriori informazioni disponibili in una fase successiva.

5. CONCLUSIONI

66. Il GEPD riconosce che le autorità di contrasto hanno l'esigenza di assicurare e ottenere prove elettroniche in modo rapido ed efficace. Il GEPD appoggia gli sforzi intesi a individuare approcci innovativi per ottenere l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un'opinione costruttiva e oggettiva alle istituzioni dell'UE mentre la Commissione cerca di ottenere l'autorizzazione del Consiglio a negoziare con gli Stati Uniti.

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, COM(2018) 225 final.

⁽²⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, COM(2018) 226 final.

⁽³⁾ Il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale sul regolamento proposto il 7 dicembre 2018, disponibile sul sito <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/07/regulation-on-cross-border-access-to-e-evidence-council-agrees-its-position/#>. Il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale sulla direttiva proposta l'8 marzo 2018, disponibile sul sito <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/>

⁽⁴⁾ Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale, COM(2019) 70 final.

⁽⁵⁾ Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185), COM(2019) 71 final; Convenzione riguardante la cooperazione internazionale rafforzata sulla criminalità informatica e sulle prove elettroniche, Budapest, 23 novembre 2001, STCE n. 185.

⁽⁶⁾ Parere del GEPD 3/2019 relativo alla partecipazione ai negoziati per un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

67. Il GEPD ritiene, al pari della Commissione, che l'accordo previsto dovrebbe essere subordinato a forti meccanismi di tutela dei diritti fondamentali. Nelle direttive di negoziato sono già previsti diversi principi e garanzie di protezione dei dati. Il GEPD raccomanda innanzitutto di includere nel preambolo della decisione del Consiglio l'articolo 16 TFUE come uno dei fondamenti giuridici sostanziali. Il GEPD si compiace che l'accordo quadro, che ha sostenuto attivamente, debba applicarsi mediante riferimento al futuro accordo. Nel suo parere 1/2016 sull'accordo quadro, il GEPD ha raccomandato di apportare miglioramenti sostanziali e rafforzare diverse garanzie; egli raccomanda di includere tali garanzie nelle direttive di negoziato.
68. Dato l'impatto del previsto accordo sui diritti fondamentali, il GEPD ritiene anche che si dovrebbero inserire ulteriori garanzie, oltre a quelle già previste, per garantire che l'accordo definitivo soddisfi il requisito della proporzionalità. Il Garante raccomanda il coinvolgimento tempestivo delle autorità giudiziarie designate dall'altra parte dell'accordo nel processo di raccolta delle prove elettroniche, in modo da consentire a queste autorità di verificare la conformità degli ordini con i diritti fondamentali e addurre motivi di rifiuto.
69. Oltre alle suddette raccomandazioni generali, le raccomandazioni e le osservazioni del GEPD nel presente parere riguardano i seguenti aspetti specifici degli accordi previsti oggetto di negoziati con gli Stati Uniti nelle direttive di negoziato:
- la natura vincolante dell'accordo;
 - i trasferimenti successivi da parte delle autorità competenti degli Stati Uniti;
 - i diritti degli interessati negli Stati Uniti, in particolare il diritto all'informazione e il diritto di accesso;
 - il controllo da parte di un'autorità indipendente negli Stati Uniti;
 - il ricorso giurisdizionale e amministrativo negli Stati Uniti;
 - le categorie di interessati in questione;
 - la definizione e i tipi di dati contemplati dal previsto accordo;
 - i reati disciplinati dal previsto accordo;
 - le garanzie specifiche per assicurare un livello adeguato di sicurezza dei dati trasferiti;
 - il tipo di autorità che può emettere ordini di prove elettroniche;
 - la facoltà da parte dei prestatori di servizi a cui è stato notificato un ordine di fornire prove elettroniche di opporsi sulla base di specifiche motivazioni.
70. Infine, il GEPD resta a disposizione della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo per fornire ulteriore assistenza nelle prossime fasi di questo processo. Le osservazioni nel presente parere non pregiudicano eventuali osservazioni ulteriori che il GEPD potrebbe formulare qualora sorgano altre questioni e che sarebbero quindi affrontate non appena siano disponibili ulteriori informazioni. Il GEPD si attende di essere consultato in merito al testo del progetto di accordo prima del suo completamento.

Bruxelles, il 2 aprile 2019

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9353 — Advent International Corporation/Evonik Methacrylates Business Division)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 186/07)

1. In data 23 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti),
- divisione Metacrilati di Evonik Industries AG («Evonik», Germania) («Target»).

Advent acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di Evonik.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Advent è un investitore di private equity che fornisce servizi di consulenza e gestione a fondi che investono su scala mondiale. Advent detiene una partecipazione azionaria nella — e controlla (fra l'altro) la — società in portafoglio Allnex, che opera su scala mondiale nella produzione e nella fornitura di resine per rivestimenti;
- il Target è composto da attivi ubicati in Germania, in Cina e negli Stati Uniti, specializzati nella produzione e nella fornitura su scala mondiale di metacrilato di metile e monomeri di base, masse da stampaggio in polimetacrilato di metile, prodotti acrilici, resine di metacrilato e cianuri.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9353 — Advent International Corporation/Evonik Methacrylates Business Division

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT